



Istituto Superiore di Sanità

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IDRICO- SANITARIA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CHIARIMENTI - RISPOSTE A QUESITI (F.A.Q.) al 13.10.2017

D.1. Si chiedono delucidazioni in merito ai criteri che desidera l'ente e non sono dettagliatamente specificati:

“Merito tecnico”: fino a un massimo di 70 punti su 100

a) Prestazione migliorativa rispetto al numero di cantieri in cui si eseguono contemporaneamente i lavori (min 3): - nel caso di 1 cantiere oltre i 3 si attribuirà 5 punti - nel caso di 2 cantieri oltre i 3 si attribuiranno 10 punti - nel caso di 3 cantieri oltre i 3 si attribuiranno 15 punti fino ad un massimo di punti 15 (max 3 cantieri).

b) Organizzazione e logistica aziendale

La Commissione valuterà l'organizzazione, la logistica aziendale e le risorse tecniche e fisiche destinati all' accordo quadro in parola con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- organizzazione aziendale con indicazione delle sezioni/aree destinate all'espletamento del accordo quadro. - logistica aziendale con indicazione delle strutture messe a disposizione per l'espletamento del accordo quadro. - Attrezzature e strumentazione messe a disposizione per l'espletamento del accordo quadro - Parco veicoli aziendali messi a disposizione per l'espletamento dell'accordo quadro

c) Qualifiche, formazione ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto
Qualifica del personale messo a disposizione per l'espletamento del accordo quadro -
Formazione tecnica ed esperienza del personale messo a disposizione per l'espletamento del accordo quadro.

Non vi sono planimetrie e computi metrici che chiariscano i punti dove eseguire i lavori.

R.1. Facendo riferimento al criterio di valutazione del "merito tecnico", si chiarisce che mira a determinare la capacità organizzativa e professionale dell'Impresa, in tal senso sono presi in considerazione elementi come:

- la capacità di gestire più cantieri in contemporanea, anche con squadre di operai con mansioni e qualifiche differenti e pertanto destinati a lavorazioni diverse e/o complementari;
- la formazione, la capacità professionale e l'esperienza lavorativa dei dipendenti, oltre al numero e alla tipologia di mezzi e attrezzature idonei a svolgere i lavori nel miglior modo possibile, ottimizzando i tempi, pur nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza nei cantieri

Inoltre, poiché trattasi di "accordo quadro per la manutenzione straordinaria", la natura e la quantificazione delle lavorazioni non sono prevedibili ma sarà definita nei singoli Contratti specifici, stipulati con l'Operatore economico che risulterà aggiudicatario.

I suddetti Contratti saranno completi di ogni specifica necessaria: elaborati grafici, computi metrici estimativi, ecc.

Si ricorda che resta obbligatorio il sopralluogo presso la Sede, proprio allo scopo di meglio valutare, da parte degli O.E., lo stato di fatto, la dislocazione e i possibili interventi che potranno essere richiesti da questa Amministrazione nell'ambito di questo accordo quadro.

D.2. Si chiede se in caso di indicazione del subappalto debba essere indicata la terna dei subappaltatori.

R.2. Come specificato all'art. 8 della lettera invito non ricorrono le condizioni di cui all'art. 105 co. 6 del Codice e, pertanto, non è necessario indicare la terna dei subappaltatori.

D.3. Si chiede se le sezioni B capacità economica e finanziaria e C capacità tecniche e professionali della parte IV del DGUE devono essere compilate, essendo la scrivente impresa in possesso di attestazione SOA.

R.3. Non è necessaria la compilazione delle sezioni B e C del DGGUE se si possiede la SOA richiesta.